SLS
LAWYERS

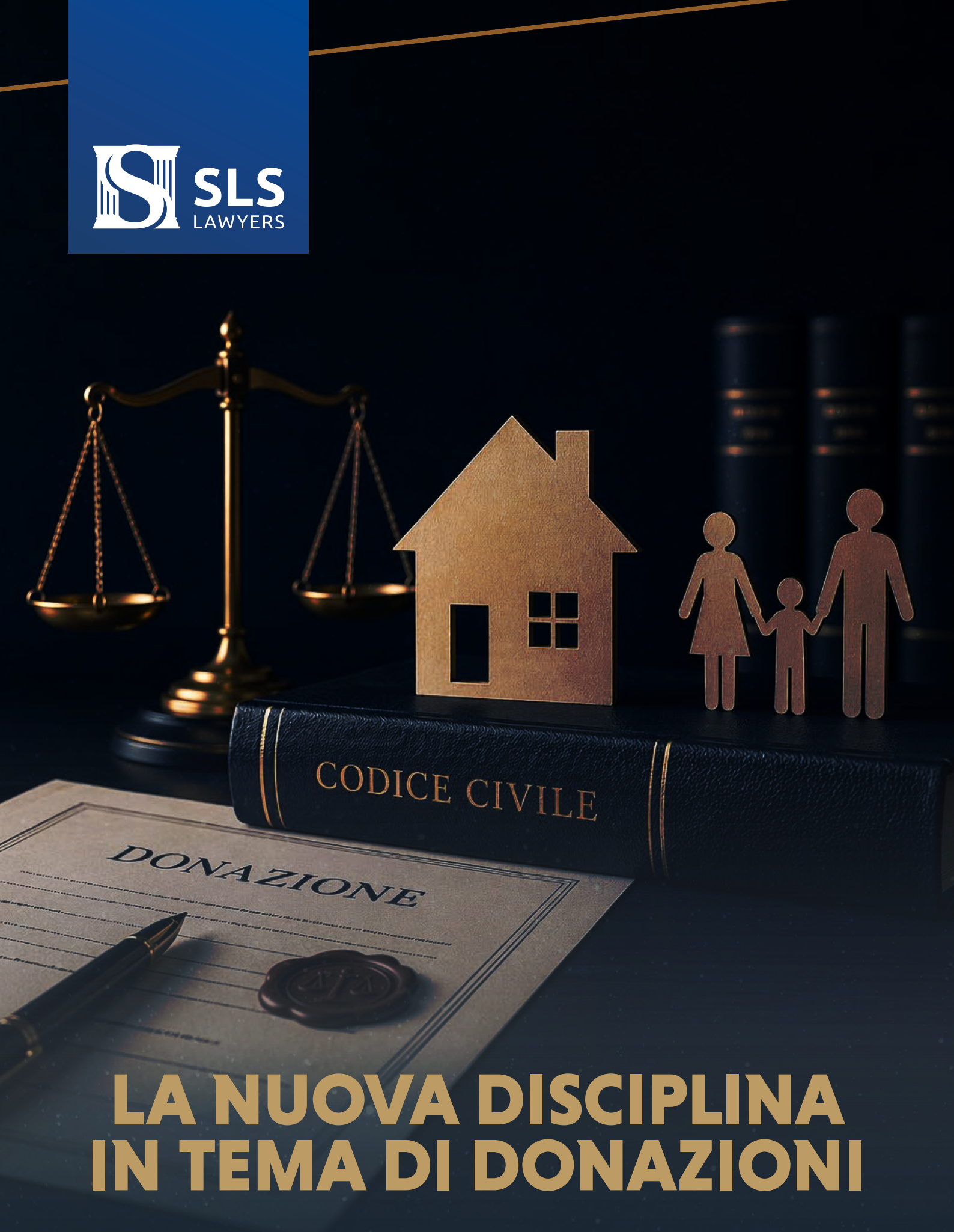

LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DONAZIONI

E-BOOK

LA NUOVA DISCIPLINA
IN TEMA DI DONAZIONI

INDICE

3 Considerazioni preliminari

4 Tutela dei legittimari nel sistema previgente: azione di riduzione e azione di restituzione

6 Riforma introdotta dalla legge 182/2025

7 Conclusione

E-BOOK SLS LAWYERS

Considerazioni preliminari

Nel sistema del diritto civile italiano la donazione occupa una posizione peculiare, sospesa tra libertà negoziale e vincoli inderogabili imposti dall'Ordinamento a tutela della famiglia: da un lato rileva l'autonomia del soggetto nel disporre dei propri beni, dall'altro l'esigenza di tutelare effettivamente i soggetti legati da rapporti familiari "qualificati".

Per lungo tempo la disciplina delle donazioni, soprattutto in ambito immobiliare, ha mostrato evidenti limiti di funzionalità. Ciò che teoricamente avrebbe dovuto costituire uno strumento privilegiato per la trasmissione anticipata della ricchezza, si è trasformato, nella prassi, in una fonte di incertezza e di diffidenza.

E infatti, il sistema consentiva che gli effetti di una donazione fossero rimessi in discussione, tramite l'esperimento delle azioni di riduzione e restituzione, anche a distanza di molti anni dalla transazione avversata, coinvolgendo anche soggetti terzi che avevano fatto affidamento sulla stabilità del titolo.

La riforma introdotta con la legge n. 182/2025 si inserisce in questo quadro come un intervento di natura sistemica. Non si limita a correggere singole disfunzioni, ma ridefinisce il punto di equilibrio tra valori contrapposti, segnando il passaggio da un modello incentrato sulla massima tutela del legittimario a un modello orientato alla stabilità dei traffici giuridici.

In questo breve elaborato vengono, dunque, tracciati i tratti essenziali del sistema previgente e della riforma che è stata introdotta con la legge 182/2025.

Buona lettura!

Tutela dei legittimari nel sistema previgente: azione di riduzione e azione di restituzione

Per comprendere appieno le ragioni che hanno condotto alla riforma del 2025, è indispensabile soffermarsi con attenzione sul funzionamento del sistema previgente e sulla logica che lo sorreggeva.

Il diritto successorio italiano, nella sua impostazione tradizionale, si è sempre caratterizzato per una forte attenzione alla tutela dei cosiddetti *legittimari* (ossia di quei soggetti facenti parte della famiglia e ai quali l'Ordinamento riserva una quota minima dell'eredità, indipendentemente dalla volontà del *de cuius*).

Tale scelta affonda le proprie radici in una visione della famiglia come nucleo fondamentale della società, meritevole di una protezione rafforzata anche contro le stesse scelte del singolo individuo. Tuttavia, uno degli aspetti più problematici di tale impostazione "garantista" riguarda il rapporto tra donazioni effettuate in vita e tutela dei legittimari.

Nel sistema previgente, infatti, le donazioni effettuate in vita non venivano considerate atti "definitivamente chiusi", ma restavano esposte a una possibile revisione successiva, ovvero al momento dell'apertura della successione.

Ciò evidentemente introduceva un elemento di incertezza strutturale, poiché il patrimonio trasferito mediante donazione non era mai completamente "stabilizzato" ma rimaneva, per così dire, in una condizione di potenziale instabilità giuridica, la quale non riguardava soltanto i rapporti interni tra donante e legittimari, ma si estendeva ben oltre, coinvolgendo anche i soggetti terzi.

Ed è proprio questo il punto cruciale. Il sistema non si limitava a garantire un riequilibrio tra gli eredi, ma consentiva che la tutela dei legittimari incidesse direttamente sui diritti di chi, successivamente, era entrato in contatto con il bene. Il terzo acquirente, infatti, si trovava esposto a un rischio che non dipendeva né dal suo comportamento, né da circostanze a lui conoscibili.

Nello specifico, nel nostro Ordinamento le azioni a tutela dei legittimari sono due: l'**azione di riduzione** e l'**azione di restituzione**.

L'**azione di riduzione**, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice Civile, consente al legittimario – come il coniuge, i figli e gli ascendenti – di instaurare un'azione giudiziale volta all'accertamento che una donazione o una disposizione testamentaria abbia superato i limiti della quota disponibile e quindi sia lesiva della quota di legittima prevista dalla legge.

Dal punto di vista pratico, l'azione di riduzione ha una funzione accertativa e riequilibratrice. Non mira a invalidare la donazione o il testamento, ma a limitarne gli effetti che ledono la quota di legittima.

Essa rappresenta, quindi, il primo passo necessario per la tutela del diritto dei legittimari, stabilendo l'esistenza e l'entità della lesione.

Una volta accertata la lesione tramite l'azione di riduzione, quando il donatario non dispone di un patrimonio sufficiente per soddisfare il legittimario, entra in gioco l'**azione di restituzione**, disciplinata dagli articoli 563 e seguenti del Codice Civile.

L'art. 563 c.c. infatti prevede che, una volta accertata la riduzione, il legittimario possa chiedere la restituzione dei beni necessari a soddisfare la propria quota, anche se tali beni sono stati alienati a terzi, salvo i limiti stabiliti dalla legge (come i termini di prescrizione e le eccezioni di buona fede dei terzi).

L'azione di restituzione, dunque, rappresenta il completamento operativo della riduzione e traduce l'accertamento giuridico in un risultato concreto, consentendo al legittimario di ottenere fisicamente o economicamente ciò che gli spetta.

Questo meccanismo, tuttavia, ha storicamente generato un'importante criticità, rappresentata proprio dalla possibilità di agire contro il terzo acquirente. Ciò, pertanto, ha avuto la conseguenza pregiudizievole di rendere gli immobili di provenienza donativa meno appetibili dal punto di vista commerciale.

Riforma introdotta dalla legge 182/2025

A fronte delle sopraesposte criticità, la **legge 182/2025 (art. 44)** ha modificato l'assetto tradizionale proprio, così come si legge in apertura della norma, "*al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia...omissis...*".

In sostanza, a fronte delle modifiche apportate agli articoli 561 e ss. del Codice Civile l'azione di restituzione non può più essere esperita nei confronti dei terzi.

La tutela del legittimario rimane piena, ma assume una dimensione patrimoniale in cui il legittimario può far valere i propri diritti esclusivamente nei confronti del donatario originario, senza incidere sulla titolarità del bene trasferito.

In sostanza, per l'effetto della riforma:

- il legittimario diventa titolare di un credito;
- il donatario assume una responsabilità patrimoniale;
- il terzo acquirente (purchè in buona fede) viene definitivamente protetto.

La scelta del legislatore pone dunque una maggiore attenzione per il principio dell'affidamento, considerato essenziale per il corretto funzionamento dei mercati e quindi coerente con le esigenze di un'economia moderna, nella quale la certezza dei traffici giuridici costituisce un valore fondamentale.

Ciò detto, in ragione del "cambio radicale" introdotto dalla riforma, un punto molto importante e delicato è rappresentato dalla disciplina transitoria.

In particolare è stato previsto che l'azione di restituzione rimane esperibile per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, nei seguenti casi:

a) se anteriormente al 18 dicembre 2025 sia stata già notificata e trascritta una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima;

b) se entro il 18 giugno 2026 vengano notificati e trascritti una domanda di riduzione della donazione ritenuta lesiva della legittima, oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ritenuta lesiva della legittima.

Non ha rilievo, dunque, la data della donazione poiché, fatti salvi i suddetti casi, l'azione di restituzione è impedita sia per le donazioni posteriori, sia per le donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge.

Conclusione

La riforma introdotta dalla legge 182/2025 rappresenta un punto di passaggio da un modello incentrato sulla massima tutela del legittimario a un modello orientato alla stabilità dei traffici giuridici e contribuisce, dunque, a rendere la donazione uno strumento efficace e affidabile nella gestione del patrimonio, che consente di anticipare il passaggio generazionale, di organizzare i rapporti familiari e di realizzare una pianificazione coerente con le esigenze individuali.

Per raggiungere i suddetti scopi, e quindi sfruttare l'innovazione introdotta dal legislatore, è importante affidarsi ad un professionista legale che potrà offrire una consulenza qualificata e di efficace tutela.

SLS
LAWYERS

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu

SLS – Lawyers

design _ Mazzantini.com